

**ACCORDO INTEGRATIVO ASSUNZIONE  
PERSONALE INSEGNANTE  
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019**

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data **27 giugno 2018** il seguente Accordo.

F.L.C. CGIL

Sig.ra Biancalbina Francesconi

Biancalbina Francesconi

CISL – Scuola

Sig.ra Stefania Galli

Stefania Galli

UIL Coordinamento Scuola Infanzia

Sig.ra Rita Ferenzena

Sig.ra Daniela Tabarelli

Rita Ferenzena  
Daniela Tabarelli

Per la Federazione Provinciale Scuole Materne

Dott. Giovanni Benedetti

Giovanni Benedetti

Copia di tale Accordo verrà inoltrata al Servizio Infanzia e Istruzione del Primo Grado della P.A.T. a cura della FPSM.

Premesso che:

- in data 30 gennaio 2018 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne l' "Accordo sui criteri e sulle modalità per la formazione degli elenchi del personale insegnante" che rinvia a successivo "Accordo" la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo degli elenchi del personale insegnante valevoli per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- in data 8 maggio 2018 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne l' "Accordo integrativo sui criteri e sulle modalità di utilizzo degli elenchi per l'assunzione del personale insegnante – Anni scolastici 2018/2021" che disciplina i criteri e le modalità per l'accesso al lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale insegnante delle scuole equiparate dell'infanzia;
- l'Amministrazione provinciale con deliberazione giunta n. 1000 di data 15 giugno 2018 ha adottato il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 stabilendo, nel rispetto delle finalità previste dalla legge di stabilità provinciale 2018, la stabilizzazione del personale insegnante sui posti individuati dal Programma annuale medesimo.

Tutto ciò premesso, le Parti

#### CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo integrativo dell' "Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014"

#### **Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sezione**

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante, su posti a tempo pieno, le parti concordano di modificare il *Par. VII "Assunzioni a tempo indeterminato"* dell' *Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il quarto paragrafo con il seguente:

"La non accettazione del contratto a tempo indeterminato pari a 25 ore sett.li all'atto della convocazione comporta l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato offerti dall'Associazione, Ente o Azienda che ha effettuato la convocazione, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento.

La non presenza in sede di convocazione equivale a "non accettazione del contratto" e pertanto seguirà le stesse penalizzazioni/norme sopra descritte.

Il quinto paragrafo viene sostituito dal seguente:

La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi,



comporta la cancellazione definitiva ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda del richiedente dagli elenchi a tempo indeterminato, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento. Comporta altresì la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato ad opera della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda per la durata della graduatoria e comunque per un massimo di tre anni.

L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate comporta il depennamento, ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda, dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo indeterminato e determinato (sia per i posti di sezione che per i posti di sezione a competenza linguistica)".

Le convocazioni del personale insegnante saranno effettuate tramite la sola pubblicazione dei nominativi interessati sul sito web dei rispettivi soggetti chiamanti (Federazione Provinciale Scuole Materne e/o altro Ente, Associazione o Azienda).

### **Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sezione a competenza linguistica**

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante su posti di sezione a tempo pieno a competenza linguistica, nel rispetto della scelta effettuata dalla singola scuola, distinti per lingua tedesca e inglese, le parti concordano di modificare il *Par. VII "Assunzioni a tempo indeterminato"* dell'*Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il quarto paragrafo con il seguente:

"La non accettazione del contratto a tempo indeterminato pari a 25 ore sett.li all'atto della convocazione comporta l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato, solamente su posti di sezione a competenza linguistica, offerti dall'Associazione, Ente o Azienda che ha effettuato la convocazione, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento.

La non presenza in sede di convocazione equivale a "non accettazione del contratto" e pertanto seguirà le stesse penalizzazioni/norme sopra descritte.

Il quinto paragrafo viene sostituito dal seguente:

La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione definitiva ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda del richiedente da tutti gli elenchi a tempo indeterminato, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento. Comporta altresì la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato ad opera della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda per la durata della graduatoria e comunque per un massimo di tre anni.

L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate comporta il depennamento, ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda, dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato (sia per i posti di sezione a competenza linguistica che per i posti di sezione)".



Le convocazioni del personale insegnante saranno effettuate tramite la sola pubblicazione dei nominativi interessati sul sito web dei rispettivi soggetti chiamanti (Federazione Provinciale Scuole Materne e/o altro Ente, Associazione o Azienda). Il personale insegnante assunto su posto di sezione con competenza linguistica deve assicurare l'accostamento alla lingua straniera finché permane il posto di sezione a competenza linguistica. Tale personale potrà presentare domanda di spostamento volontario non prima di aver prestato servizio per almeno 3 anni scolastici nella stessa Scuola. L'accostamento dovrà essere garantito per un minimo di 6 anni.

### **Assunzioni a tempo determinato tramite "Sistema di chiamata unica"**

La parte PROCEDURE PARTICOLARI dell' "Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014" viene modificata e sostituita integralmente (ad eccezione della disciplina inerente le riconferme dei contratti a termine a seguito di sospensione dell'attività didattica) dalla seguente:

La Federazione Provinciale Scuole Materne, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, ha ormai consolidato il "Sistema di chiamata unica" per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia di Trento.

Il "Sistema di chiamata unica" oltre a coinvolgere tutte le zone della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda e tutti i Circoli di coordinamento provinciali verrà utilizzato per l'assegnazione di tutte le tipologie contrattuali.

In particolare verranno attribuiti:

- i contratti a termine disponibili presso scuole dell'infanzia equiparate site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni ai richiedenti l'assunzione in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena come previsto dalle normative vigenti;
- i contratti come insegnante supplementare a tempo determinato, per i quali vi sia già l'autorizzazione all'assunzione da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, ai richiedenti l'assunzione in possesso del titolo di specializzazione, di cui alla normativa vigente, che attribuisce la precedenza per tali contratti ai sensi della L. P. n. 27/93;
- i contratti con continuità al personale insegnante supplementare nei casi previsti dal Par. XII dell'Accordo citato;
- i contratti al personale insegnante in possesso della competenza linguistica;
- i rimanenti contratti individuati a tempo determinato di qualsiasi durata che saranno offerti al richiedente in base alle scelte effettuate nella domanda di inserimento degli elenchi triennali e ad eventuali titoli specifici.

A partire dalla data di attivazione del sistema tutto il personale inserito negli elenchi delle scuole equiparate potrà accedere alla piattaforma presente sul sito web della



Provincia Autonoma di Trento ([www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it)). Il sistema elencherà per ogni insegnante i contratti di lavoro disponibili per lo stesso; l'insegnante dovrà quindi graduarli in ordine di preferenza. L'insegnante non è obbligato a graduare tutti i contratti disponibili. Nel caso in cui l'insegnante non acceda al sistema o acceda e non scelga alcun contratto non subirà alcuna penalizzazione.

Nel caso in cui non venga attribuito nessun incarico l'insegnante verrà contattata a partire dal 30 agosto 2018, tramite il sistema ATF.

La rinuncia successiva all'incarico, assegnato tramite sistema, comporta la cancellazione dell'insegnante da tutti gli elenchi di chiamata per tutta la durata dell'anno scolastico.

Analogamente la mancata assunzione del servizio, senza gravi e comprovati motivi, debitamente documentati, comporta la cancellazione dell'insegnante da tutti gli elenchi di chiamata per tutta la durata dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda le Scuole a calendario particolare (che hanno un'apertura diversa dal 1° settembre) qualora ai richiedenti l'assunzione fosse attribuito un contratto in una di queste scuole, non potranno più essere contattati per altri contratti nel periodo compreso tra l'assegnazione e l'inizio effettivo dell'attività lavorativa, fatta salva la possibilità di essere contattati per contratti, dalle scuole dell'infanzia equiparate, la cui durata sia almeno di 5 mesi se vengono occupati con contratti di durata inferiore.

I posti attribuiti dal sistema informatizzato di chiamata unica sono da considerarsi come assegnazione definitiva di un contratto di lavoro.

A partire dal giorno 30 agosto 2018 il sistema ATF della Federazione contatterà il personale insegnante per coprire eventuali posti residui e/o residui disponibili fino ad esaurimento degli elenchi, considerandola come un'unica chiamata, con fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

A partire dal giorno 30 agosto 2018 (pomeriggio) e comunque fino a copertura dei posti residui e/o residui disponibili, altro Ente, Associazione o Azienda contatterà con il sistema ATF il personale insegnante fino ad esaurimento della graduatoria considerandola come un'unica chiamata;

Per i primi tre giorni lavorativi di settembre verrà rispettato il seguente orario di chiamata:

1^ fascia di chiamata: dalle ore 7.30 alle ore 10.30;

2^ fascia di chiamata: dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

La mancata accettazione o la rinuncia successiva, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione, per tutta la durata dell'anno scolastico, dell'insegnante dagli elenchi di chiamata delle scuole che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata.

A partire dal 30 agosto 2018 l'accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, offerto fino al termine dell'attività didattica comporterà per l'insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la "non richiamabilità" dell'insegnante medesimo per incarico diverso nel sistema delle scuole dell'infanzia della provincia

di Trento. A questo fine, è considerato incarico offerto fino al termine dell'attività didattica anche l'incarico presso scuole a calendario speciale (turistico). Medesimi effetti di non richiamabilità relativi all'accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine dell'attività didattica si esplicano anche per incarichi accettati in corso d'anno scolastico.

Inoltre a partire dalla medesima data, di cui al paragrafo precedente, non verrà contattato:

- il personale insegnante al quale è stato assegnato tramite il sistema di chiamata unica un contratto di qualsiasi durata e consistenza oraria presso la PAT o altro Ente, Associazione o Azienda;
- il personale insegnante risultante "non richiamabile";
- il personale insegnante al quale è stato attribuito un contratto di assunzione presso la Federazione o altro Ente, Associazione o Azienda la cui durata sia almeno di 5 mesi (mentre coloro che hanno accettato un contratto di durata inferiore a 5 mesi verranno contattati solo per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi).

\*\*\*\*\*

